



COMUNE DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

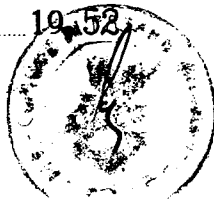
dalle risultanze di questo registro di popolazione
CERTIFICA

Che De Bartolo Francesco di Antonio e di Tangredi
Angela nato a Cosenza il 12/1/1909, ha la sua abi-
tuale residenza in questo Comune dal 23/5/1945 con
abitazione in via Grassi 51.=====

In fede si rilascia in carta libera assegnazione case popolari

li, 14 maggio

1952



IL SINDACO

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo VAL

LARINO fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant..... (2) Brindisi, Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant..... (3) ed il

Signor DE BARTOLO Francesco

fu Antonio

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 agosto 1956

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: appartamento n. 5/C al 2° lotto delle case popolari in Fasano - Via per Taranto

Durata della locazione: dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £. 2.400,= mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A addì

13 AGO. 1956

IL DENUNZIANTE..... (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

11 AGO 1956

al N. **567**

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **100**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo Valla-

rino fu Giuseppe nella sua qualità

di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. DE BARTOLO FRANCESCO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 22 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate Appartamento n.6/C al 2° Lotto delle Case

Popolari in Fasano Via per Taranto

Durata della locazione: 22 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £.2400 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 22 AGO. 1954



PRESIDENTE
DENUNZIANTE
(7)

Registrata la presente denuncia, addi 2 SET. 1954 19 al N. 1546
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 41.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

273073

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N°...5551

Uff. Rag.

8 NOV. 1952

Brindisi li,.....

Al Sig. *Barbato*.....

Via.....

N°.....

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in.....*Yorcu*....., Via....., Lotto 2°, scala...*D*..., interno...*1*...

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 3.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Duomo n.14, per la stipula del relativo contratto. Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di £. 6.322, come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/9 al 10/10/1952:

£. 800 vano x vani 3

£. 2.400=

b) - canone consumo acqua normale

£. 340=

c) - deposito cauzionale

£. 3.000=

d) - deposito spese contrattuali

£. 500=

e) - I.G.E. 3%

£. 82=

T O T A L E

£. 6.322=

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il giorno 9 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE

(*Com.te* Ubaldo Vallarino,)

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N°.....
Off. Res.
Al Sig.
Via.....
N°.....

OGGETTO: Richiesta di alloggio in locazione.

Io sottoscritto, della Sua residenza, con
to locazione nella strada
di Via.....

composto di
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

I. A. C. P. - Brindisi
16-5-52
PROT. N. 4385

Spett.le Istituto Autonomo
Case popolari - Via Duomo, 14

B R I N D I S I

Il sottoscritto De Bartole Francesco di Antonio e di Tancredi Angela, nato a Cosenza il 12.1.1909. e residente in Fasano dal 23.5.1945., attualmente domiciliato in Via Grassi n.51, coniugato con prole, chiede a codesto Spett.le Istituto che gli venga assegnato un alloggio in locazione di tre vani ed accessori al lotto stesso a concorso nel Comune di FASANO .-

Fa presente che a Fasano si trova dal 1943 perchè militarizzate per lavoro alle dipendenze di un Ente Militare, che allestiva un campo di aviazione in Fasano, e che la propria casa di abitazione in Cosenza, dove dimorava venne distrutta da bombardamento aereo .-

Fa presente, inoltre che attualmente occupa due camere, momentaneamente cedute dal Sig. CARPARELLI Marco di Denato e che perciò è privo di casa .-

Allega alla presente :

- 1°)- Situazione di famiglia;
- 2°)- Certificate dell'Ufficio Distrettuale di Ostuni II.DD.
- 3°)- Certificate di residenza da oltre 3 anni .-

Con perfetta Osservanza .-

Francesco De Bartole

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. DE BARTOLO Francesco

Lotto 2° Scala C Int. 6

Via V. Tassano

FASANO

Oggetto: Regularizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

RACCOMANDATA R.R.

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 5.468=, in quanto è intervenuto l'au-
mento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 1224

Brindisi, li 10-8-61

AL SIG. De Bartolo Francesco

Lotto 20 Scala e Int. 6

Via fu Bonaiuto

Fiorenzo

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.254 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.95 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 5.753 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£ <u>1.254</u> vano per vani <u>3.95</u> £ .	<u>4.954</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .		<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..		<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.		<u>149</u>
		<u>5.753</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

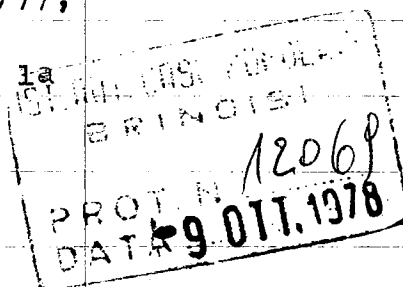
ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Il sottoscritto DE BARTOLO FRANCESCO, assegnatario
di un alloggio popolare sito in Fasano al 2° Letto
Sc/c Int.6 Via Turati - avendo inoltrato domanda
di riscatto precedentemente alla data dell'8/8/77,
conferma ai sensi delle disposizioni di Legge, la
volontà di riscatto del predetto alloggio.

Distinti saluti.

Fasano lì, 6/10/1978

Francesco De Bartolo



Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Brindisi,

31-10-78

PIAZZA DELLA VITTORIA, 1
C. A. P. 72100

SEDE PROVINCIALE DI BRINDISI

Risposta alla lettera del

N°

Ufficio

Sezione

UFFICIO Gest. Pens.

OGGETTO

certificazione.

N. 772/

Sp. De Bartolo Francesco
Via Trieste, 2

- FASAMO -

In risposta alla lettera sopra indicata si comunica
quanto riportato al n° 1:

- X1) - Dalle evidenze di questa Sede risulta che 1 signor
De Bartolo Francesco nato il 12-1-1909
è titolare della pensione n° 3114344 di ca-
tegoria Io liquidata con decorrenza 7-65
e per l'importo mensile ~~atteso~~ di £. 114.650 = per 11/1977
la tredicesima mensilità è corrisposta in £. 114.650.
- 2) - Dalle evidenze di questa Sede 1 signor _____
_____ nato il _____ non ri-
sulta titolare di pensione.
- 3) - Se richiesta per uso I.A.C.P.
- _____
- _____
- _____

IL DIRETTORE DELLA SEDE

(Dr. Angelo Attoma)

13/2000/2/UGP/2-78

rc

Nella risposta indicare: Ufficio, numero e data della presente.



CITTÀ DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

ANAGRAFE

STATO DI FAMIGLIA

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Nomenclatura relazione di parentela

CF.	=	capo famiglia	CO	=	cognato/a
MG	=	moglie	NU.	=	nuora
FG	=	figlio/a	GE.	=	genero
PA	=	padre	FRS.	=	fratellastro
MA	=	madre	SRS.	=	sorellastra
FR	=	fratello	FGS	=	figliastro/a
SR.	=	sorella	CU.	=	cugino/a
PTR	=	patrigno	NO.	=	nonno/a
MTR	=	matrigna	ZIO	=	zio
SU.	=	suocero/a	ZIA	=	zia
NP.	=	nipote	CCV	=	capo conviv.
MR.	=	marito	CV.	=	convivente

CERTIFICA che in questo registro di popolazione risulta iscritta la seguente famiglia:

F. DE FALCINO Francesco 1909

n.a. Cosenza il 12.1.1909 (49.I.)

ort. Saponaro Angela a Cosenza

il 29.4.1944 (34.I.I.I.)

res. da 21.10.1950

via F. Turati 2

A

SAPONARO Angela 1921

n.a. Fasano il 23.10.1921 (404.I.)

ort. De Bartolo Francesco a Cosenza

il 29.4.1944 (34.I.I.I.)

res. dal 21.10.1950

via F. Turati 2

A

La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (Art. 4 del D.P.R. 81-1-58 n. 136).
La condizione o professione non è oggetto di certificazione ai sensi dell'art. 30 del richiamato regolamento.

* Fasano - Fraz. Pezze di Greco

* Fasano - Fraz. Montalbano

Si rilascia in carta libera per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Fasano, li _____

N. _____

Registro Certificati

Diritti: esatte L. _____

L'Ufficiale D'Anagrafe

Raccomandata

R. B.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

8 FEB 1963

Prot. N. PP3

Brindisi li _____

AL SIG. De Bartolo Francesco

2° lotto - Via Taranto - n. 6/6

FASANO

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in
FASANO Lotto 2° Scala C

via Taranto a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a €. 1.092.000 =

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzio-
ne oppure rateizzato in non oltre 20 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è
necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazio-
ni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare
dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero
degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7
della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua
conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stes-
sa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qual-
siasi titolo.-

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Ubaldo G. VALLERINO)

LETTERE SPEDITE

DATA	SEZIONE	UFFICIO o PERSONA A CUI SI SCRIVE	OGGETTO	Allegati	CLASSIFICAZIONE del carteggio		SPESE POSTALI
					1 Categoria 2 Specialità 3 Pratica	1 Numeri Precedenti 2 Numeri Susseguenti	
8-2-63		Terzini Francesco Fasano	A.P.R. - 24-11-1960 n. 231-		1 2 3	1 2	
-		Angeli Cosimo Fasano	efl.		1 2 3	1 2	
-		Di Bartolo Francesco Fasano	efl.		1 2 3	1 2	
-		Finzi Francesco Fasano	efl.		1 2 3	1 2	
-		Schirone Comm. 4 - Fasano	efl.		1 2 3	1 2	
-		Fanelli Pietro Fasano	efl.		1 2 3	1 2	
-		Carriero Luigi Fasano	efl.		1 2 3	1 2	
-		Lacispiola Antonio Fasano	efl.		1 2 3	1 2	
-		Sapiano M. Francesco Fasano	efl.		1 2 3	1 2	
-		Abbatepardo Emanuele Fasano	efl.		1 2 3	1 2	

LETTERE RICEVUTE

NUMERO DI PROT. OC.	SEZIONE	DESCRIZIONE DELLE LETTERE			UFFICIO O PERSONA CHE SCRIVE	OGGETTO	Allegati
		1 Data della lettera	2 Numero	3 Data dell'arrivo			
881		1					
		2					
		3					
882		1					
		2					
		3					
883		1					
		2					
		3					
884		1					
		2					
		3					
885		1					
		2					
		3					
886		1					
		2					
		3					
887		1					
		2					
		3					
888		1					
		2					
		3					
889		1					
		2					
		3					
890		1					
		2					
		3					

DE BARTOLO FRANCESCO
2° Lotto - Sc/C - Int.6
Via Turati
F A S A N O

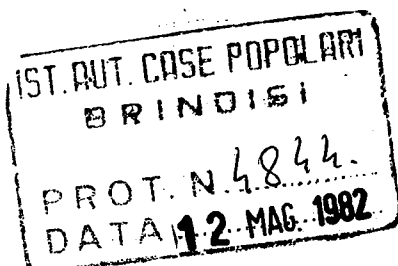
Dot. Ruffino
Amo
ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI
Via Casimiro, 27

B R I N D I S I

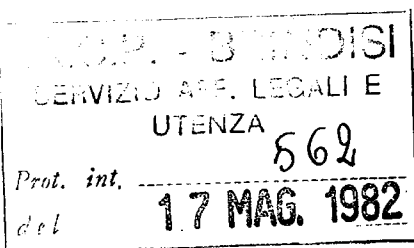
In riferimento alla lettera di codesto Istituto del
27/4/1982 - Prot. n. 4304 - afferente comunicazione
prezzo di cessione alloggio popolare sito in Fasano al
2° lotto - Sc/C - int.6 - Via Turati- comunica che inten
de pagare la somma di L. I.092.000= in unica soluzione.
Distinti saluti.

Fasano, 5/5/1982



-DE BARTOLO FRANCESCO-

Francesco De Bartolo



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PROT. N. 4306

Brindisi, lì 27 APR. 1982

- Al Sig. DE BARTOLO FRANCESCO

2° Lotto - Sc/C - Int.6

Via Turati

P A S A N O

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959, n. 2 e successive modificazioni -
LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art. 52 -
Riscatto dell'alloggio sito in Pasano - Lotto 2° - Sc/C-Int. 6
Via Turati -

In riferimento alla lettera di questo Istituto con la quale a suo tempo è stato comunicato alla S.V. il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio di cui all'oggetto, pari a £. I.092.000= (diconsi Lire Unmilionenovantaduemila=), si rende noto che, in applicazione dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457, la S.V. ha diritto a stipulare il relativo contratto di cessione dietro versamento del prezzo sopra indicato.

Detto importo potrà essere versato in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine e comunque entro 15 giorni le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra, ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni entro i quali intende effettuare il pagamento stesso.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GR/mz

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 18 dell'O. d. G. 25 MARZO 1982 n. 3087
per il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P.

RELATORE:

O G G E T T O

Commissione Utenza - Approvazione verbali nn. 1-2-3/82.-

RELAZIONE

La Commissione Utenza, istituita con delibera n. 3012 del 14.2.1979, rinnovata ed integrata nei suoi componenti con delibera n. 3458 del 11.2.1981, nelle riunioni dell'8.3.82, 12.3.1982 e 23.3.82, ha preso in esame la situazione dei locali siti al Quartiere S. Elia di Brindisi; istanze per cambi intestazione locali e cambi consensuali alloggi; istanze per l'appi-
cazione del canone sociale; istanze di cessione in proprietà di alloggi.

Le determinazioni di tali riunioni e le decisioni adottate, alle quali si faceva cenno più sopra, sono contenute nei verbali nn. 1, 2 e 3/1982, che, allegati alla presente delibera ne formano parte integrante ed inscindibile.

In Consiglio,

- Udita la relazione del Presidente;
- Esaminate le risultanze delle riunioni e le decisioni adottate dalla Commissione Utenza nelle sedute del 8.3.82, 12.3.82 e 23.3.82 contenute nei verbali nn. 1, 2 e 3/82;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;

Ad unanimità di voti, espressi palesemente,

DELIBERA

- DI APPROVARE le determinazioni adottate dalla Commissione Utenza circa i locali siti al

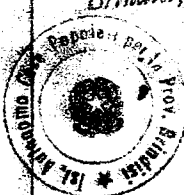
Seduta Consiliare

del - **2 APR. 1982**

DELIBERA N. **3823**

SI APPROVA

Per copia con me originale
Brindisi, **14 U MAG 1982**
IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

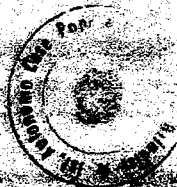


./.

Quartiere S. Elia - Brindisi, i cambi di intestazione dei contratti di locazione ed i cambi consensuali di alloggi, l'applicazione del canone di locazione ridotto, l'avvio di procedure di cessione in proprietà di alloggi nei termini e con le modalità indicati nei verbali nn. 1, 2 e 3/1982 che allegati alla presente delibera ne formano parte integrante ed inscindibile. = Per copia conforme all'originale

Brindisi, 11-5 APR. 1982

IL SINDACO COMUNALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

V E R B A L E N° 3

Il giorno 23 marzo 1982, alle ore 11,00, presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, si è riunita la Commissione Utenza dell'Istituto.

Sono presenti i Sigg.ri:

- Michele NARCISI - Presidente I.A.C.P.;
- Elio MILANI - Consigliere I.A.C.P.;
- Umberto CAVALIERE - Consigliere I.A.C.P.;
- Angelo LANDELLA - Consigliere I.A.C.P.;

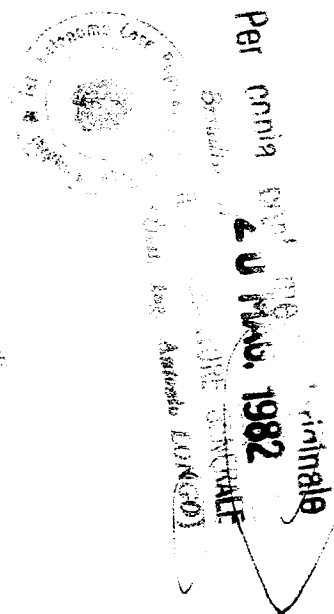
Sono inoltre presenti:

l'ing. Antonio LONGO, in qualità di Segretario della Commissione e l'avv. Liborio GRAZIUSO e il Dr. Tullio RUGGIERO del Servizio Affari Legali e Utenza. Constatata la validità della seduta per la presenza di tutti i componenti la Commissione, il Presidente dà lettura del seguente ordine del giorno:

A) - Domande di riscatto presentate senza il prescritto deposito di £. 5.000.

X B) - Cessione in proprietà di alloggi con comunicazione del prezzo già intervenuta;

C) - Cessione in proprietà a favore di...



1982

MINERALE

Longo Antonio Longo

a) - Documentazione integrativa - occorrente per la de
terminazione del prezzo di cessione dell'azienda
stessa;

2) - Versione in proprietà e invariante del titolo di
proprietà, registrato al Registro di Proprietà, e
portante, in Commissione, l'assenso del Vile al
governo all'ordine del giorno, e l'assenso del
che, del 1901, del 1902, del 1903, del 1904,
e che allegato al presente verbale, in forma
irrevocabile ed inescindibile.

Con riferimento all'argomento di cui al punto "a" della
Commissione, invece, si ritiene che la
esatta individuazione del reddito complessivo reali-
zzare debba essere richiesta idonea documentazione
probatoria dalla quale risulti il reddito complessivo
del contribuente, attestato dal datore di lavoro o
certificato storico del contribuente stesso.

tale documentazione deve riferirsi all'anno previsto
dalla legge 513 e successive modificazioni.

La Commissione si riserva di prendere in considera-
zione le dichiarazioni sostitutive d'atto di notoria-
tà, solo in mancanza di tale documentazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto
e confermato, viene sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

COMPONENTI:

Elio Imbriani

(V) P. Imbriani

Per copie

Brindisi

20 MAG. 1982



Ing. Antonio (G. N. S.)

3) SOLITO Gaetano - alloggio sito in BRINDISI - 4° lotto C.E.F. - Pal./4° - scella 2 - int. 1 - Piazza N. Tommaseo, 12;

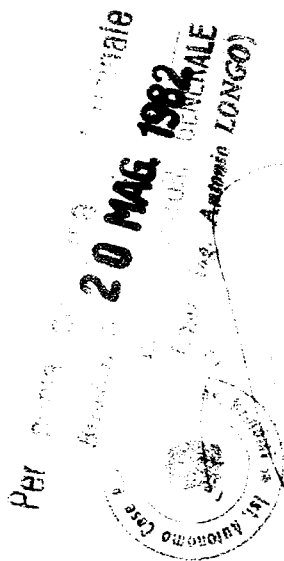
4) BACCARO Luigi - alloggio sito in OSTUNI - 1° lotto - SC/D - int. 2 - Largo Risorgimento,

5) SGURA Maria Lucia - alloggio sito in S.VITO DEI NORMANNI - 3° lotto SC/A - int. 1 - Piazza Risorgimento;

6) SARDELLA Giuseppe - alloggio sito in FABANO - 2° lotto - SC/G - int. 3 - Via F.lli Rossetti,

7) ENRICHES Federico - alloggio sito in BRINDISI - 7° lotto - C.E.F. - Pal./2 - sc./C - int. 2

X 8) - Pratiche di cessione in proprietà per la quale non è stata rintracciata agli atti di ufficio la lettera di comunicazione del prezzo che per la mancanza dei necessari documenti hanno dimostrato di averne possesso, ritenendo peraltro la fotocopia della stessa. Attente ricerche effettuate sul registro di protocollo della corrispondenza, hanno consentito di stabilire l'esistenza assoluta, che dette lettere sono state inviate a suo tempo all'Istituto. Coincide infatti la data, il numero di protocollo, il contenuto e il testo della lettera. Si propone di procedere alla definizione dell'atto di cessione.



1) Regolato secondo la norma dell'art. 52 della legge

5/3/78, n. 57:

1) VINCE Francesco - alloggio sito in PAVIA -
1° lotto - SC/C - int. 5 - Via Turati;

X 2) DE BARTOLO, Francesco - alloggio sito in PAVIA -
2° lotto - SC/C - int. 5 - Via Turati;

3) NAI Francesco - alloggio sito in FRANCAVILLA -
TINA - 4° lotto - SC/C - int. 5 - Via Boito;

4) DISTANTE Ciro - alloggio sito in CISTERVINO -
lotto - SC/D - int. 11 - Via Dante, 94.

5) - Frattanto di cessione in proprietà a favore del
titolare dell'assegnatario, deceduto dopo la comu-
nicazione del prezzo, da adempiere a norma dell'art.
52 della legge 5/3/78, n. 57. Ai sensi di tale norma
il contratto di compravendita stipulato e con-
firmato deve essere comunicato all'assegnatario il
ativo prezzo di cessione.

Infine, in caso di decesso dell'assegnatario avven-
uto dopo la comunicazione del prezzo, l'atto notari-
le, che ha valore meramente dichiarativo, va con-
firmato a favore degli aventi causa. Per quanto sopra
rappresentato si propone che per le seguenti transa-
zioni di cessione in proprietà si proceda a norma del
art. 52 della legge 5/3/78, n. 57, e che si proceda

Per copia e
20 MAG 1982

20 MAG 1982

20 MAG 1982



10648

102 OTT. 1982

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

e p.c.

-AL NOTAIO PROF. BRUNO CAFARO
Via De Carpentieri, n. 20
B R I N D I S I
-AL SIG. DE BARTELO FRANCESCO
Via Turati
F A S A N O

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in Fasano -
lotto 2° - Scala C - int.6 - Via Turati - Legge 8/8/77, n.513
e Legge 5/8/78, n. 457 (Art. 52).

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore del Sig. DE BARTELO FRANCESCO, per il quale è stato pagato in unica soluzione il prezzo di cessione dell'alloggio pari a L. I.092.000= (Diconsimilione novantaduemila) e della relativa IVA nella misura del 2% del prezzo stesso.

A tal fine, si prega la S.V. di provvedere alla individuazione dei dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedere in proprietà, secondo il disposto della Delibera Consiliare n. 3871 dell'8/6/1982.

All'assegnatario si fa presente che egli è obbligato ai sensi delle disposizioni contrattuali dal momento dell'avvenuto pagamento e fino alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione e manutenzione, suscettibile di variazioni annuali per i servizi connessi e ogni altra eventuale spesa dell'Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze accessori ed elementi comuni dello stabile e complessa edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

FASANO

Via 1 week 6

[illegible]

importo fattura L. 7/11/5 870

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 8903

Brindisi, 13 SET. 1982

Al Sig. **DE BARTOLO FRANCESCO**

Via/~~Piazza~~ **Turati**, n.

Lotto 2°, Scala 0, int. 6

F A S A N O

Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Riscatto alloggio popolare sito in Fasano - Lotto 2° -
Scala C - Int. 6 - Via Turati -
Assegnatario Sig. DE BARTOLO FRANCESCO -
Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52) -

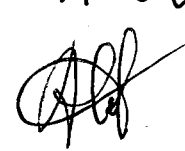
Con riferimento alla lettera della S.V. del 12/5/1982
con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo
di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire
mediante un vaglia bancario di £. 1.092.000= quale prezzo di ces-
sione dell'alloggio e uno di £. 21.840=pari 2% per I.V.A., entrambi
non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER
LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Am-
ministrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e rela-
tiva fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Ser-
vizio Affari Legali ed Utenza dell'Istituto per definire la propria si-
tuazione contabile quale risulta alla data del Settembre 1982.
A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati
posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, al-
la Via G.B. Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di mar-
tedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. ANGELO LONGO)

IL PRESIDENTE
(MICHELE NARCISI)

V° E' in regola
al 31. X. 82


Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico(4) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita del denunziante o dei denunzianti
e indicazione se il denunziante è il lo-
catore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
73 del 1907).(7) Firma del denunziante o dei denun-
zianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant (3) ed il

Sig. DE BARTOLO FRANCESCO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 6/C del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 4954 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 20.880

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 10 - 8 - 1963

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire

28 AGO. 1963.

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Capasso)

(8) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARLINE MAGNANTE

(10121) Mod. 1 del 1962 - Ist. Poligr. Stato - G.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo
(art. unico della legge 21/11-1951, n. 1203)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi (3) denunziant (3) ed il

Sig. DE BARTOLO FRANCESCO

..... hanno avuto
..... convenzioni che (4) 10 - 8 62

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4954 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 2269.

A BRINDISI

27 Agosto 1962

A addi

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi 25 AGO 1962 19 al N. 2277

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *feutodici*

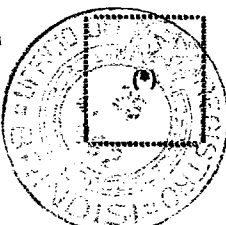
IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGISTRE

(Dott. Davide Fasano)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare, per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(5) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant. e (3) ed il

Sig. DE BARTOLO Francesco

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 5 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti : L. 2.400 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 10 Agosto 19 60



I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

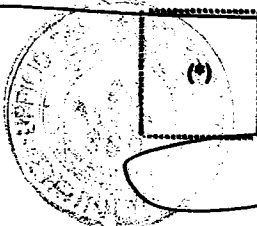
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire quarantamila

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. DE BARTOLO Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

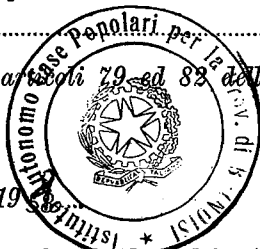
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.400 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli artt. 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO 1959



I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 20 AGO 1959 19 al N. 1347

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL PROCURATORE

Giovanna Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant. (3) ed il

Sig. *Se Bartolo Francese*

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

convenzioni che (4) hanno avuto.

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/c del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di *Lesano*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. *2400* mensili anticipate. *3850*

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7) 1

L. PRESIDENTE

(Cognome, nome e paternità)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1958 al N. 1958

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *2400*

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.